



# **FORNITURA DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE PER IL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE DELL'UNIVERSITA' DI VERONA**

**“Progetto di ammodernamento delle Grandi Attrezzature Scientifiche  
dell'Università di Verona” (ex DMIUR n.1274 del 10.12.21 – art. 1, c. 1, lett. C)”**

**IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 420.000,00 IVA ESCLUSA**  
*(“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00)*

**CAPITOLATO TECNICO**



## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 4 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO	PAG. 05
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 06
ART. 6 – SOPRALLUOGO	PAG. 06
ART. 7 – CONSEGNA DEI BENI	PAG. 06
ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	PAG. 07
ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	PAG. 07
ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	PAG. 07
ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA	PAG. 08
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	PAG. 08
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	PAG. 08
ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA	PAG. 09
ART. 15 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PAG. 09
ART. 16 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE	PAG. 09
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO -SUBAPPALTO	PAG. 10
ART. 18 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PAG. 10
ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI	PAG. 11
ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 12
ART. 21 – CONTROVERSIE	PAG. 12
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PAG. 12
ART. 23 – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	PAG. 12
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI	PAG. 13
ART. 25 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE	PAG. 13



## ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato tecnico ha ad oggetto la fornitura di un microscopio confocale nell'ambito del "Progetto di ammodernamento delle Grandi Attrezzature Scientifiche dell'ateneo di Verona" (ex DMIUR n.1274 del 10.12.21 – art. 1, c. 1, lett. C)" - CUP B35I22000910004.

La piattaforma richiesta dovrà, inoltre, anche rispondere ai requisiti di polifunzionalità e versatilità dettagliatamente descritti nel presente Capitolato tecnico.

Devono inoltre essere previsti:

- a) Trasporto, installazione e messa in funzione;
- b) Garanzia 12 mesi come da legge
- c) Manutenzione preventiva annuale inclusa per quattro anni.
- d) Addestramento del personale, da effettuarsi a totale onere a carico dell'operatore economico fornitore.

## ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura è pari ad euro 420.000,00 (*quattrocentoventimila/00*) al netto degli oneri fiscali (*di cui euro 00,00 di costi per la sicurezza e di oneri per rischi interferenti, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali*).

## ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA

Lo strumento dovrà possedere la configurazione minima di seguito riportata:

- a. Microscopio motorizzato rovesciato, con luce trasmessa a LED;
- b. Tavolino motorizzato ad elevata precisione con inserti per vetrini, petri e multiwells;
- c. Sistema hardware di ricerca e mantenimento del fuoco -
- d. Lampada a fluorescenza a LED con filtri per DAPI/FITC/TRITC o equivalenti;
- e. Testa di scansione (FN $\geq$ 20mm) confocale Galvanometrica (4096x4096px) e Resonant (1024x1024px)
- f. N 6 rivelatori spettrali nell'intervallo 400-850nm;
- g. Rivelatore per luce trasmessa (TD);
- h. 8 laser a stato solido di lunga durata 405, 445, 488, 514, 561, 594, 640, 785nm;
- i. Obiettivi plan-apocromatici 4X, 10X, 20X (NA  $\geq$ 0.8),
- j. Obiettivo ad aria 20X (NA  $\geq$  0.7, WD  $\geq$ 1.8mm),
- k. Obiettivo in olio di silicone: 30X (NA  $\geq$ 1.05, WD  $\geq$ 0.8mm);
- l. Obiettivo 60X ad olio (NA  $\geq$ 1.4)
- m. Workstation ad elevate prestazioni con monitor 43" ad alta risoluzione 4K;
- n. Software dedicato di acquisizione ed elaborazione immagini;
- o. Applicativo di deconvoluzione quantitativa 3D
- p. Modalità Super Risoluzione (120nm XY)
- q. Incubatore a gabbia con controllo Temperatura, umidità e CO<sub>2</sub>;
- r. Tavolo antivibrazioni;
- s. Workstation aggiuntiva ad elevate prestazioni con software dedicato per analisi di immagine avanzata.



Lo strumento offerto e consegnato dovrà essere nuovo di fabbrica e di recente produzione in ogni sua parte e/o componente. Non potranno essere offerti in gara strumenti usati anche in condizioni "refurbished" o ex-demo.

Tutte le caratteristiche minime e a punteggio dovranno essere descritte in dettaglio, in una relazione tecnica scritta esaustiva, e dovranno essere tutte presenti nella configurazione proposta.

### **Caratteristiche di dettaglio**

Si riportano di seguito le caratteristiche di dettaglio delle singole componenti:

**MICROSCOPIO ROVESCIATO:** Stativo modulare motorizzato con componenti ottici di elevata qualità, portaobiettivi a 6 posizioni e portafiltri a 8 posizioni; sistema di compensazione dello z-drift; z-focus integrato. Cubi portafiltri a fluorescenza per DAPI, FITC, TRITC

Illuminazione a fluorescenza a LED con lunghezze d'onda comprese tra 365 e 635 nm, con controllo dell'intensità.

Tavolino motorizzato: Sistema di ricerca del fuoco e compensazione z-drift per correzione automatica del fuoco durante l'imaging in time-lapse

**CORREDO OTTICO:** Obiettivi con correzione cromatica da 400 a 1000nm: 4X, 10X, 20X (NA 0.8), Obiettivo ad aria per plastica, ad elevata risoluzione: 20X (NA 0.7, WD 1.8mm), Obiettivo in olio di silicone: 30X (NA 1.05, WD 0.8mm); Obiettivo ad alta risoluzione per colocalizzazione 60X ad olio (NA 1.4, WD 0.12, correzione cromatica  $xyz \leq 0.05 \mu m$ ) fornito con dati di aberrazione cromatica misurati e certificati.

### **CONFIGURAZIONE DELLA TESTA CONFOCALE**

Testa confocale con scansione ibrida **galvanometrica e resonant**, **6 rivelatori confocali spettrali indipendenti**, più un rivelatore di luce trasmessa, con **8 laser** a stato solido. Di seguito le caratteristiche in dettaglio:

#### **Area di scansione lineare: FN 20mm, galvanometrica e resonant**

Sistema di rilevazione del segnale di fluorescenza che consenta la selezione precisa della banda di acquisizione. Ogni detector deve essere regolabile in modo indipendente.

**RIVELATORI:** Sono richiesti 6 rivelatori confocali spettrali indipendenti di nuova generazione, a sensibilità elevata, con rapporto segnale/rumore superiore ai tradizionali GaAsP e Multialkali-PMT nell'intervallo 400-900nm, e ampio range di linearità/gamma dinamica. Devono funzionare in modalità di conteggio di fotoni.

Rivelatore aggiuntivo per luce trasmessa: con possibilità di acquisire sia in campo chiaro (BF) che in Differential Interference Contrast (DIC).

**PIATTAFORMA LASER:** il sistema deve avere almeno 8 laser a stato solido che erogano le seguenti linee: **405 nm** (50mW) **445 nm** (75mW) **488 nm** (20mW) **514 nm** (40mW) **561 nm** (20mW) **594 nm** (20mW) **640 nm** (40mW) **785 nm** (100mW)

Possibilità di scansione simultanea o sequenziale Frame by frame o Line by line su tutti i detector disponibili, mantenendo le acquisizioni dei fluorofori separate per evitare cross talk tra canali. Sistema di controllo preciso della potenza del laser e sistema di monitoraggio e regolazione della potenza del laser per garantire la possibilità di acquisire immagini con potenza di laser uguale nel tempo.

**INCUBATORE** per live cell imaging a gabbia con controllo della Temperatura, umidità e livello di CO<sub>2</sub>, con controllo software e illuminazione interna.



**WORKSTATION DI ACQUISIZIONE** ad elevate prestazioni con software di acquisizione proprietario.

**SUPER-RISOLUZIONE** Sistema hardware/software per incrementare la risoluzione fino a 120 nm in xy applicabile simultaneamente su tutti i rivelatori.

**DECONVOLUZIONE** integrata 3D per il miglioramento del S/N, su GPU dedicata, applicabile sia alle acquisizioni confocali che al sistema di super-risoluzione.

**Acquisizione simultanea delle immagini a 6 canali**

**TruAI live e off-line denoising** dei dati acquisiti con lo scanner Resonant.

**Modalità di scansione sequenziale flessibile, es. modalità sequenziali per frame o per linea (multi-tracking)** almeno su 6 canali in parallelo per eliminare le interferenze tra fluorescenze che mostrano ampi profili spettrali di emissione.

**Funzionalità Spectral unmixing.**

Parte software dedicata per esperimenti di **Bleaching (FRAP)** e **fotoattivazione**

**Funzionalità Multi area Time Lapse e Mosaico:** modulo software di controllo tavolino XY per eseguire avanzate procedure sperimentali. Possibilità di esperimenti in time-lapse in vari punti sparsi sul campione. Acquisizione d'immagini a mosaico con funzionalità di stitching integrata.

**Sistema di navigazione del campione** predisposto per una vasta gamma di supporti di coltura cellulare e vetrini, con layout personalizzabile.

**Software di analisi avanzata dei dati:** Il sistema deve includere un software proprietario dedicato per effettuare misurazioni, elaborazioni e reporting su una postazione di lavoro esterna.

**Tavolo antivibrazioni** di dimensioni adeguate per microscopio e testa confocale

Workstation aggiuntiva per analisi di immagine con seconda licenza software per analisi dei dati.

**Si precisa che qualunque riferimento a marche o modelli, è da intendersi "O EQUIVALENTE" ai sensi dell'art 79 e All. II.5 del Dlgs 36/2023.**

#### **ART. 4 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO**

Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati (incluso il trasporto), l'installazione, la formazione sul posto del personale, la verifica di conformità della fornitura e la stesura della relativa documentazione, nonché la manutenzione preventiva annuale per 4 anni.

Il servizio di assistenza tecnica deve prevedere le seguenti specifiche minime e inderogabili:

a) supporto telefonico con risposta garantita entro 24 ore da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione ove possibile;

b) 12 mesi di garanzia che parte dal collaudo, comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro settantadue ore e garanzia minima di supporto telefonico;

c) addestramento del personale di almeno 2 giorni da effettuarsi subito dopo la messa in funzione dello strumento a totale onere a carico dell'operatore economico fornitore;

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica. L'operatore economico deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.



## ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante attribuzione alle offerte di un punteggio (fino a un max di 100 punti), secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	20 PUNTI
TOTALE	100

Si rinvia al punto 18.1) del Disciplinare di gara per la descrizione dettagliata dei criteri di valutazione.

## ART. 6 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

## ART. 7 - CONSEGNA DEI BENI

I beni devono essere consegnati ed installati dall'operatore economico entro **90 giorni** di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, in accordo con l'aggiudicatario su espressa richiesta della stazione appaltante, entro **90 giorni** di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica.

L'operatore economico deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il **Centro Piattaforme Tecnologiche dell'Università di Verona, Strada le Grazie 8, 37134 Verona**.

Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'operatore economico può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Dr.ssa Erika Lorenzetto, referente dell'attrezzatura, tel. +39 0458027620, email: [erika.lorenzetto@univr.it](mailto:erika.lorenzetto@univr.it).

Il momento della consegna va concordato tramite mail, per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'operatore economico entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione e la verifica di conformità della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'operatore economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'operatore economico deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

## ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE



L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'operatore economico aggiudicatario.

Il comma 8 dell'art. 114 del codice prevede che l'allegato II.14 individui i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste dal presente capitolato. Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il D.E.C. eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà emessa dallo stesso D.E.C. Nello svolgimento delle attività legate all'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, il D.E.C. si potrà avvalere, coordinandone le attività, di collaboratori.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

## **ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'operatore economico deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. L'operatore economico, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuto a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione.

L'operatore economico deve provvedere, inoltre, a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

La stazione appaltante provvede alla fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all'esecuzione della fornitura ed alla sua installazione e all'adeguamento preventivo dei locali.

## **ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

## **Art. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA**

L'operatore economico è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi

durante l'installazione e la verifica di conformità della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'operatore economico è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

## **ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà risultare in regola l'ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dall'operatore economico aggiudicatario dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito:

- dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento della fornitura oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento della prestazione. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al Responsabile Unico del Progetto, referente per questo appalto di fornitura.

## **ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, pena la decadenza dalla aggiudicazione. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 117 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

## **ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA**

Ai sensi dell'art. 116 e all. II. 14 del D.Lgs. 36/2023, la verifica di conformità della strumentazione è effettuata dalla stazione appaltante, se ritenuto necessario in contraddittorio con l'operatore economico e previo accordo. La verifica di conformità va effettuata entro 4 (*quattro*) mesi dalla





data dello stato di consistenza finale e il certificato di verifica di conformità viene sottoscritto, per accettazione, dall'operatore economico, saldo diverso accordo tra le parti.

La stazione appaltante può nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di verifica di conformità.

Sono a carico dell'operatore economico i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di verifica di conformità, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante.

La stazione appaltante verificherà la conformità tra quanto dichiarato e le caratteristiche dello strumento fornito dall'operatore economico aggiudicatario nonché la sensibilità analitica.

#### **ART. 15 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato alla verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento con le seguenti modalità:

- **90% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del bene con cadenza mensile posticipata;**
- **10% entro 30 giorni dall'esito positivo del certificato di verifica di conformità della fornitura con cadenza mensile posticipata.**

In caso di contestazione, relativa anche alla mancata applicazione progettuale delle prescrizioni indicate all'art. 1 del presente capitolato, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della/e fattura/e contestata/e.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'operatore economico appaltatore dei requisiti sopra indicati.

Dovendo la stazione appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 4 co.2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.), il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **ART. 16 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (pec). In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'operatore economico è sottoposto all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

- a) fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.



c) oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Le penali vengono notificate all'operatore economico, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente all'operatore economico il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire all'operatore economico aggiudicatario di intervenire.

Qualora l'operatore economico non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dall'operatore economico aggiudicatario.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 18 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare, unitamente alle vigenti norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare un evento emergenziale che possa eventualmente ricorrere.

La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Ateneo, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca l'organizzazione e gli ambienti c/o i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Ateneo a ditte esterne, che insistono nella stessa area.

I rischi presenti nell'Università di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nell'allegato n. 1) della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.



Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione del sopraccitato allegato 1.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente all'eventuale sopralluogo dell'area interessata, se ritenuto necessario, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Tra questi dovranno essere conteggiati anche i costi per fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative e dal contratto.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il RUP, e qualora necessario anche il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: [servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it](mailto:servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it)).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente Capitolato che unitamente al sopraccitato allegato 1 sono parte integrante al presente Capitolato.

Nel D.U.V.R.I. ricognitivo sono riportate, nella sezione adempimenti, le richieste sugli aspetti relativi alla sicurezza che la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ateneo preliminarmente alla riunione di coordinamento.

#### **Art. 19 – REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo indicato in sede di offerta comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, è da ritenersi fisso ed invariabile per il primo anno del contratto.

Le clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs 36/2023 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del citato decreto, opererà a partire eventualmente dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT utilizzando gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta della ditta Appaltatrice, mediante un'istruttoria, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto ed approvata dall'Amministrazione Universitaria.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

#### **Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre, l'Operatore Economico si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa



avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'ordinativo di pagamento deve riportare, il CIG (codice identificativo di gara) in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Operatore Economico.

L'Università risolverà il contratto qualora l'Operatore Economico non eseguirà le transazioni nel rispetto della succitata legge.

## **ART. 21 - CONTROVERSIE**

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di procedere alle spese in danno e a rischio e pericolo del contraente e/o di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui il contraente, venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni del presente documento. La competenza per eventuali controversie è il Foro di Venezia.

## **Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (si richiama in particolare il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e il GDPR - General Data Protection Regulation), Regolamento UE n. 2016/679), e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della esecuzione della fornitura.

Tali dati devono essere utilizzati dall'appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della prestazione e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;

- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della prestazione, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo espresso consenso della stazione appaltante;

- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

## **Art. 23 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE – CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet [www.univr.it](http://www.univr.it) al link "Amministrazione Trasparente" e agli obblighi derivanti dal Codice ETICO (emanato con D.R., rep. 145/2018 del 10/01/2018) e dal Codice di comportamento del personale (emanato con D.R. n. 4703 del 26/05/2021) della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, reperibile al link [Statuto-e-regolamenti](#).

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel citato codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del [PIAO 2023 -2025](#).

#### **Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative alla stipula del contratto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico del Fornitore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.

#### **Art. 25 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

La stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa sulla cauzione, sulle ulteriori garanzia assicurative previste dal presente Capitolato nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università di Verona;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- perdita dei requisiti previsti dagli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- sub appalto non autorizzato.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La stazione appaltante potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.